

DECRETO 4 ottobre 2004.

Proroga della commercializzazione di varietà di mais cancellate dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1992, con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, le varietà di mais denominata Pitt (wx);

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, con il quale è stata rinnovata l'iscrizione, nel registro delle varietà di specie agrarie, delle varietà di mais denominate Smederevo e Topola;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003, con il quale le varietà di mais denominate Pitt (wx), Smederevo e Topola sono state cancellate dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste presentate in data 31 marzo 2004 dall'Institut Za Kukuruzzemun Polje intese ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di mais denominate Pitt (wx), Smederevo e Topola;

Visto l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,

che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 settembre 2004, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Institut Za Kukuruzzemun Polje;

Decreta:

Art. 1.

Per le varietà di mais denominate Pitt (wx), Smederevo e Topola, cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10056

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 settembre 2004.

Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLA SALUTE
ED
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 febbraio 1988 recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 2002, n. 303, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³»;

Visto lo standard europeo EN 12818 relativo alla «Ispezione e riqualifica di serbatoi di GPL con capacità fino a 13 m³ interrati» che - in relazione agli sviluppi tecnologici intervenuti - prevede la possibilità di ricorrere, per l'effettuazione della verifica decennale, a sistemi di controllo alternativi rispetto a quelli già contemplati nel citato art. 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988;

Considerata l'opportunità di modificare il citato decreto ministeriale 29 febbraio 1988, al fine di recepire quanto contenuto nel suddetto standard europeo EN 12818, anche in relazione all'innalzamento del limite di capacità dei serbatoi di GPL da 5 m³ a 13 m³;

Considerato che il citato standard europeo EN 12818 prevede in alternativa diversi tipi di prove a cui devono essere assoggettati i serbatoi e tra tali tipi indica anche il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche;

Considerata l'esperienza maturata da altri Paesi dell'Unione europea (in particolare, in Francia con le «Decision» DM-T/P n. 32255 del 26 settembre 2002 e DM-T/P n. 32277 del 22 ottobre 2002, nonché in Austria) in materia di controllo tramite emissione acustica dei serbatoi di GPL;

Considerato che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, successivamente alla pubblicazione del suddetto standard europeo EN 12818, ha prontamente avviato un apposito progetto di ricerca per la definizione di un protocollo di prova basato sulla tecnica di controllo attraverso le emissioni acustiche, tecnica prevista nella citata norma EN 12818;

Considerato che restano fermi gli attuali livelli di sicurezza previsti nell'utilizzazione dei serbatoi di GPL, atteso che le aziende distributrici di GPL provvedono ogni anno ai previsti controlli di manutenzione dei recipienti in esercizio ai sensi delle norme vigenti;

Ravvisata la necessità di adeguare la normativa italiana ai nuovi standard europei adottati dal CEN e, in particolare, al citato standard EN 12818, anche con riferimento al sistema di controllo attraverso campionatura;

Ravvisata, altresì, la necessità di istituire — in relazione alle diverse tipologie di verifiche previste dal citato standard europeo EN 12818 — un'apposita banca dati dei serbatoi installati al fine di costituire un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, in accordo a quanto indicato nello stesso standard EN 12818;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

Modifica del campo di applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988

1. Il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

Art. 2.

Metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 3 le verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m³ possono essere effettuate, in alternativa ai metodi previsti nell'art. 4 del decreto interministeriale del 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche di cui allo standard europeo EN 12818 e secondo la procedura di cui al successivo comma 4.

2. L'effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m³ può avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, così come indicato nello standard europeo EN 12818.

3. I costruttori ed i proprietari dei serbatoi di GPL sono tenuti a comunicare al Ministero delle attività produttive ed all'ISPESL i dati necessari all'individuazione del lotto omogeneo di apparecchi di cui al precedente comma 2.

4. La procedura operativa messa a punto dell'ISPESL per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo tramite le emissioni acustiche di cui al precedente comma 1, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche annuali e decennali — ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle disposizioni vigenti — sono definite con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Modifica dell'art. 4
del decreto ministeriale 29 febbraio 1988*

1. Le verifiche decennali, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacità non superiore a 13 m³ di cui al decreto interministeriale del 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1994 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.

2. Le verifiche decennali, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacità non superiore a 13 m³ di cui al decreto interministeriale del 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1995 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2004

*Il Ministro
delle attività produttive*
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

*Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

04A10048

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2004.

Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000;

Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;

Vista la comunicazione in data 1° settembre 2004 della «Société Nationale de Certification et d'Omologation SNCH» concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).

Considerato che solo i caschi recanti numero di serie superiore a 70400 non sono più coperti dall'omologazione menzionata.

Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l'art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004;